

## REGOLAMENTO ARBITRATO SEMPLIFICATO

### **ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La Procedura di arbitrato semplificato si applica ai procedimenti arbitrali quando il valore della domanda di arbitrato non sia superiore ad Euro 120.000,00, fatta salva la contrarietà anche di una sola parte, espressa nell'atto introduttivo o nel primo atto difensivo.

2. La Procedura di arbitrato semplificato si applica anche ai procedimenti, senza alcun limite di valore, se le parti vi abbiano fatto riferimento nella clausola compromissoria o nel compromesso.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma, la parte che intenda instaurare un procedimento arbitrale presso la Camera Arbitrale di Velletri, può farne richiesta mediante una proposta di arbitrato sottoscritta dalla parte stessa e dal suo difensore.

La proposta di arbitrato, contenente la domanda di cui al successivo art. 2, n.2, deve essere notificata alla controparte a mezzo di Ufficiale Giudiziario o del difensore ai sensi della legge 53/94 e successive modificazioni ed inviata telematicamente presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

Il convenuto, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta, notifica al proponente l'accettazione della proposta che deposita telematicamente presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

L'accettazione della proposta da parte del convenuto deve contenere la risposta formulata ai sensi del successivo art.2 n.3.

Qualora la parte chiamata in arbitrato non comunichi la propria determinazione alla Segreteria della Camera Arbitrale ovvero comunichi la mancata accettazione della proposta di arbitrato, la Segreteria comunica alle parti che l'arbitrato non potrà avere luogo.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento dell'arbitrato ordinario, in quanto compatibili.

5. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, può delegare uno o più dei suoi Consiglieri per lo svolgimento delle funzioni rimesse al Consiglio dalla presente procedura, in relazione a ciascun arbitrato semplificato.

## **ARTICOLO 2 – ATTI INTRODUTTIVI**

1. Al di fuori dell'ipotesi di proposta di arbitrato prevista al punto 3 dell'articolo precedente, l'attore deve depositare la domanda di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale e notificarla al convenuto a mezzo di Ufficiale Giudiziario oppure ai sensi della legge 53/94 e successive modificazioni entro giorni dieci dal ricevimento del numero di protocollo assegnato dalla Segreteria.

2. La domanda di arbitrato deve contenere il nome ed il domicilio delle parti, la descrizione della controversia, le domande ed il loro valore economico, l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi con specificazione dei fatti che si intendono provare attraverso gli stessi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento ed al merito della controversia e sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore eventualmente nominato, la convenzione arbitrale ed ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.

3. Il convenuto deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale, la memoria di risposta entro giorni trenta dal ricevimento della notifica della domanda di arbitrato ed entro i dieci giorni successivi la notifica all'attore ed alle altre parti. La memoria di risposta deve contenere il nome ed il domicilio del convenuto, l'esposizione della difesa, le eventuali domande riconvenzionali ed il loro valore economico, l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi con specificazione, dei fatti che si intendono provare attraverso gli stessi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento ed al merito della controversia, sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore nominato ed ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.

4. In caso di domanda riconvenzionale del convenuto, l'attore deve depositare presso la Segreteria del Consiglio Direttivo una replica entro giorni quindici dalla ricezione della memoria di risposta del convenuto.

5. Quando è proposta domanda riconvenzionale ed il valore complessivo delle domande supera quello di cui all'art. 1, comma 1, la procedura prosegue secondo le modalità semplificate, a meno che una delle parti non vi si opponga entro 15 giorni.

### **ARTICOLO 3 – NOMINA CONFERMA RICUSAZIONE E SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO**

1. L'Organo Arbitrale è costituito da un arbitro unico, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale. L'arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.

2. L'arbitro deve trasmettere alla Segreteria del Consiglio Direttivo la propria dichiarazione di accettazione e di indipendenza, ai sensi del Codice Etico, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di giorni cinque dalla nomina.

3. La dichiarazione di indipendenza dell'arbitro deve contenere l'indicazione di:

- tutte le relazioni con le parti e i loro difensori rilevanti in rapporto alla propria indipendenza ed imparzialità;
- tutti gli interessi che siano personali e/o economici, diretti o indiretti, relativi alla controversia.

4. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento, fino alla sua conclusione qualora si renda necessario o su richiesta della Segreteria del Consiglio Direttivo.

Ciascuna parte può depositare osservazioni o un'istanza di riconsunzione entro giorni cinque dalla ricezione della dichiarazione dell'arbitro o dalla successiva conoscenza di ogni eventuale circostanza o motivi idonei a porre in dubbio l'indipendenza o l'imparzialità dell'arbitro.

5. Decorso il termine di cui al comma 2, l'arbitro è confermato dalla Segreteria del Consiglio Direttivo se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni né depositato istanza di riconsulazione. Sull'istanza di riconsulazione o sulle osservazioni decide il Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo sospende il procedimento quando l'arbitro deve essere sostituito.

In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a giorni quarantacinque.

#### **ARTICOLO 4 – COSTITUZIONE DELL'ORGANO ARBITRALE**

1. La Segreteria del Consiglio Direttivo trasmette all'arbitro gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.

2. L'arbitro costituisce l'Organo Arbitrale, con un atto datato e sottoscritto, entro giorni quindici dalla data in cui ha ricevuto gli atti ed i documenti trasmessi dalla Segreteria del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTO**

1. L'arbitro, le parti e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito possibile, tenendo presente la sua natura semplificata.

2. L'arbitro conduce il procedimento nel modo che ritiene più opportuno e più idoneo a favorirne una rapida conclusione. In particolare, sentite le parti, l'arbitro può limitare la lunghezza e l'oggetto delle memorie delle parti, il numero dei documenti ed il numero di testimoni eventualmente richiesti.

3. Salva diversa determinazione dell'arbitro, le parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola ulteriore memoria, nel termine a tal fine assegnato.

4. Salva diversa, giustificata e motivata determinazione dell'arbitro, le parti non possono proporre domande nuove dopo la costituzione dell'organo arbitrale.

5. L'arbitro, su richiesta di una parte o d'ufficio ove lo ritenga necessario, fissa un'unica udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale. L'udienza può svolgersi anche mediante audio o video conferenza ovvero con altri mezzi idonei.

6. I termini fissati dall'arbitro sono a pena di decadenza, salvo che non sia diversamente stabilito dal provvedimento che li fissa.

## **ARTICOLO 6 – MISURE CAUTELARI E PROVVISORIE**

1. L'Organo Arbitrale, su domanda di una delle parti, ha il potere di pronunciare tutti i provvedimenti cautelari urgenti e provvisori, salvo che essi siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

2. L'Organo Arbitrale, salvo diverso accordo delle parti, su domanda di parte, può adottare determinazioni di natura provvisoria, vincolanti per le parti sul piano negoziale.

3. Nel caso in cui venga formulata domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria, gli effetti della convenzione arbitrale e della domanda di arbitrato non sono considerati rinunciati.

## **ARTICOLO 7 - LODO**

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

a) l'indicazione dell'arbitro, delle parti, dei loro difensori;

b) l'indicazione della convenzione arbitrale;

c) l'indicazione della sede dell'arbitrato;

d) l'indicazione succinta delle domande delle parti e delle loro conclusioni;

e) l'esposizione dei motivi della decisione;

f) il dispositivo;

g) la decisione sulle spese del procedimento.

2. L'arbitro deve depositare presso la Segreteria del Consiglio Direttivo il lodo definitivo entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Organo Arbitrale.

3. La Segreteria del Consiglio Direttivo trasmette alle parti il lodo entro giorni cinque dalla data del deposito.

4. Il termine per il deposito del lodo può essere prorogato dal Consiglio Direttivo per giustificati motivi.

#### **ARTICOLO 7 – ONERI**

Il Consiglio Direttivo determina il valore delle domande delle parti e, dopo il deposito del rispettivo atto introduttivo, richiede alle parti un fondo iniziale correlato al valore delle proprie domande, sulla base della Tabella allegata, facendo riferimento per la liquidazione, per la riscossione e la sospensione del procedimento in caso di mancato pagamento agli artt.37, 38 e 39 del Regolamento per l'Arbitrato ordinario.